

Cair - ulteriore esecuzione ordinanza pres. TAR Lazio, Sez. III Q, n. 3690/23 - 1257/VC

Spett.le Ministero della Salute, Spett.li Regioni e Province Autonome,

con la presente si provvede a dare esecuzione all'ordinanza presidenziale del TAR Lazio, Sez. III Quater, n. 3690/2023, resa sul ricorso, successivamente integrato da motivi aggiunti, proposto dalla **Cair Italia S.r.l.** per l'annullamento del Decreto adottato dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 6 luglio 2022, recante *Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 216 del 15 settembre 2022, dei provvedimenti con i quali le Regioni e le Province Autonome hanno posto a carico della ricorrente l'onere di ripianare pro quota il suddetto superamento del tetto di spesa e degli ulteriori atti indicati nell'epigrafe del ricorso e dei motivi aggiunti stessi.

In esecuzione della predetta ordinanza, si rappresenta che:

1. il ricorso sopra indicato è incardinato dinanzi al TAR Lazio, Sez. III Quater, r.g. n. 439/2023;
2. il ricorso stesso è stato proposto dalla **Cair Italia S.r.l.**, in persona del legale rappresentante p.t., contro il Ministero della Salute, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, la Conferenza delle Regioni e Province Autonome, le Regioni, la Provincia Autonoma di Trento, la Provincia autonoma di Bolzano e la Roche Diagnostics S.p.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti;
3. il ricorso è stato poi integrato da motivi aggiunti, notificati alle stesse parti di cui sopra avverso i medesimi provvedimenti già impugnati, i successivi provvedimenti delle Regioni e delle Province Autonome con i quali sono state avanzate alla ricorrente le richieste di ripiano, nonché gli ulteriori atti ivi indicati;
4. gli ulteriori controinteressati potenzialmente interessati all'annullamento degli atti impugnati sono stati identificati dall'ordinanza in *"tutte le strutture del SSN/SSR, diverse dalle Regioni, operanti nel settore di cui trattasi e che hanno acquistato dispositivi medici negli anni di riferimento nonché tutte le dite che hanno fornito alle strutture pubbliche di cui sopra dispositivi medici negli anni di riferimento"*;
5. la notifica per pubblici proclami è stata autorizzata con ordinanza del TAR Lazio, Sez. III Quater, n. 3690/2023;
6. la ricorrente ha già proceduto all'integrazione del contraddittorio con riguardo al ricorso introduttivo e ai motivi aggiunti;
7. l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, come riportato nell'ordinanza in oggetto, deve *"intendersi resa, in via preventiva, anche con riguardo a eventuali ulteriori ricorsi per motivi aggiunti nonché a eventuali nuove e ulteriori istanze di sospensione cautelare degli atti impugnati"*, proposti successivamente all'ordinanza stessa;
8. con successivi motivi aggiunti ha richiesto l'annullamento della Determinazione dirigenziale della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia Romagna n. 25860 del 27 novembre 2024, recante *"Ottemperanza alla Sentenza n. 139/2024 emessa dalla Corte*

Costituzionale in data 22 luglio 2024 e aggiornamento dell'accertamento e dell'impiego relativi al ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici anni 2015-2018";

Ad ulteriore ottemperanza a quanto disposto dall'ordinanza in oggetto, si trasmette altresì in allegato alla presente, in via telematica:

- Testo integrale dei motivi aggiunti;

Si richiama l'attenzione di codeste Spett.li Amministrazioni sugli incombenti posti a loro carico dall'ordinanza in oggetto e sulla necessità di rilasciare alla ricorrente un attestato nel quale si confermi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito e la parte del sito dove essa è reperibile.

Cordiali saluti.

Prof. Avv. Diego Vaiano